

REGOLAMENTO CONFERENZA PER L'EDUCAZIONE, L'ISTRUZIONE, L'ORIENTAMENTO, LA FORMAZIONE, IL LAVORO COMUNITÀ MONTANA MONTAGNA FIORENTINA

Art. 1

Costituzione della Conferenza per l'Istruzione

1. La Conferenza per l'Educazione, l'Istruzione, l'Orientamento, la Formazione, il Lavoro della Comunità Montana Montagna Fiorentina, di seguito indicata come Conferenza, è costituita per l'esercizio delle funzioni di cui alla L.R. 32/2002 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", così come modificato e integrato dalla L.R.5/2005 "Modifiche alla L.R. 32/2002 in materia di programmazione della rete scolastica" e dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.12/R del 3 gennaio 2005.

Art. 2

Composizione

1. La Conferenza è composta dai Sindaci dei Comuni di Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e S.Godenzo, della Comunità Montana Montagna Fiorentina, o da un Assessore delegato.
2. Nel caso di conferimento della delega, l'Amministrazione delegante, nella persona del Sindaco, adotta tutte le misure utili e necessarie al fine di assicurare una partecipazione informata e continuativa per il proprio ambito di competenza da parte dell'Assessore delegato ai lavori della Conferenza.
3. Nel caso in cui intervengano cambiamenti, la sostituzione dovrà essere effettuata formalmente alla Segreteria Tecnica entro 15 giorni dall'insediamento della nuova Giunta.

Art. 3

Sede

1. La Conferenza ha sede presso la sede legale della Comunità Montana Montagna Fiorentina.
2. La Conferenza può tuttavia essere convocata in una sede diversa su indicazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti la Conferenza.

Art. 4

Partecipazione e concertazione

1. La Provincia partecipa ai lavori della Conferenza con un proprio rappresentante politico, secondo quanto previsto dal comma 4, art. 6/ter L.R. 32/2002, così come modificata dalla L.R. 5/2005, per le materie in cui è prevista la concertazione con la stessa Conferenza (art. 39, comma 4 Regolamento R.T. n. 47/03 e successive modifiche e integrazioni).
2. La Conferenza garantisce il confronto continuativo con le rappresentanze delle Istituzioni Scolastiche autonome per tutto quanto concerne lo sviluppo locale del sistema di

educazione e istruzione, privilegiando il metodo della concertazione e cooperazione fra i soggetti dotati di autonomia e di competenze proprie.

3. Il confronto di cui al precedente comma 2, si realizza attraverso la convocazione di conferenze di Servizi, finalizzate alla discussione e individuazione dei bisogni del territorio, in relazione alla stesura dei Piani Zonali, di cui al successivo art. 5, per le materie attribuite alla competenza funzionale della Conferenza.
4. Nell'ottica della cooperazione fra soggetti pubblici e privati che operano nel settore dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento e della formazione, sono interlocutori privilegiati dell'attività della Conferenza:
 - a. Enti e Associazioni professionalmente qualificate presenti sul territorio
 - b. Agenzie educative e formative presenti sul territorio
 - c. Associazioni professionali nell'ambito dell'educazione
 - d. Associazioni di categoria
 - e. Associazioni di volontariato
 - f. Organizzazioni Sindacali.
5. ***Visto il permanere delle 2 sub-aree dell'Alta e Bassa Val di Sieve in 2 società della salute distinte (Mugello e Fiorentina Sud-est) si garantisce il collegamento costante con esse per tutte le materie afferenti all'area del sociale.***

Art. 5 Funzioni

1. La Conferenza formula indirizzi per la predisposizione dei Piani di Zona ed approva detti piani in tutte le materie attribuite alla competenza funzionale della predetta Conferenza dalla vigente normativa, in particolare dalla L.R. 32/2002, dal Regolamento di esecuzione n. 47/2003 e successive modifiche ed integrazioni e dal relativo Piano di Indirizzo Generale Integrato, di cui all'art. 31 della L.R.32/2002.
2. In particolare la Conferenza provvede a:
 - a. Definire gli indirizzi, previa concertazione fra i soggetti inseriti nella rete locale delle Agenzie Formative pubbliche e private operanti nel settore dell'educazione formale e non formale della prima infanzia, degli adolescenti, dei giovani e degli adulti, per l'impostazione programmatica del Piano Zonale;
 - b. Definire le linee di indirizzo relative a:
 - Servizi educativi per la prima infanzia
 - Interventi di educazione non formale degli adolescenti e dei giovani
 - Interventi di educazione non formale degli adulti
 - Progetti Integrati di Area per lo sviluppo qualitativo del sistema di istruzione secondo le indicazioni del Piano di Indirizzo Generale Integrato Regionale
 - Educazione Scientifica e Ambientale
 - Erogazione dei contributi per l'acquisto dei libri di testo e borse di studio, operata utilizzando gli appositi finanziamenti regionali
 - Eventuali proposte alla Provincia in merito agli interventi sperimentali di integrazione formazione professionale – istruzione nell'obbligo formativo
 - Espressione del parere sui piani comunali e provinciali per il dimensionamento della rete delle Istituzioni Scolastiche
 - Localizzazione delle Istituzioni Scolastiche di competenza dei Comuni ed espressione del parere su quelle di competenza della Provincia.
3. I Comuni della CM recepiscono le linee di indirizzo e adottano i necessari atti amministrativi di programmazione/progettazione relativi alle materie suddette.

4. Sulla base degli indirizzi Regionali la Conferenza determina i criteri di ammissibilità dei progetti e dei programmi presentati da soggetti pubblici e privati nei rispettivi ambiti di competenza e, nei limiti delle risorse disponibili, determina i criteri per l'attribuzione di finanziamenti e la loro assegnazione.
5. La Conferenza esercita funzioni di promozione, monitoraggio, verifica, controllo delle attività di competenza, riferite al proprio territorio.

Art. 6 **Presidenza e Vicepresidenza**

1. Il Presidente della Conferenza è il Presidente della Comunità Montana Montagna Fiorentina.
2. Il Vicepresidente è eletto nella prima riunione convocata dal Presidente della CM
3. Per la validità di questa riunione è richiesta la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e l'elezione avviene con votazione a maggioranza semplice.

Art. 7 **Funzioni del Presidente e del Vicepresidente**

1. Il Presidente rappresenta la Conferenza nei rapporti con i soggetti esterni
2. Il Presidente dirige e regola la discussione concedendo la parola agli aventi diritto, mantiene l'ordine, vigila sul rispetto delle procedure nelle deliberazioni.
3. Al termine della discussione di ogni punto all'ordine del giorno in cui vengano prese decisioni, il Presidente riassume i contenuti della deliberazione per l'approvazione definitiva e la sua corretta messa a verbale.
4. Il Presidente, nell'esercizio di tali funzioni, ha la facoltà di prendere la parola in qualsiasi momento.
5. Il Presidente ha la facoltà di incaricare, mediante apposita nota scritta, un membro della Conferenza a seguire progetti e/o compiti specifici, fino agli atti formalmente conclusivi.
6. Il Vicepresidente svolge le funzioni di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza.

Art. 8 **Struttura di Supporto Tecnico e sue funzioni**

1. La Conferenza si avvale del Centro Risorse Educative del Comune di Pontassieve, come Struttura di Supporto Tecnico (punto 4.1.1 lettera d) - PIGI 2003/2005);
2. La Struttura di Supporto Tecnico è dotata di personale in numero adeguato alle necessità riscontrate;
3. La Struttura di Supporto Tecnico, cura il raccordo con le strutture provinciali di coordinamento tecnico;
4. La Struttura di Supporto Tecnico assicura i necessari rapporti con le Istituzioni Scolastiche, con l'articolazione periferica dell'Ufficio Scolastico Regionale, con le altre Istituzioni Pubbliche

operanti nel territorio e con le Organizzazioni private operanti a livello locale nell'area dell'educazione, dell'istruzione, della formazione, dell'orientamento e del lavoro;

5. La Struttura di Supporto Tecnico svolge funzione:
 - a. istruttoria per la programmazione,
 - b. di progettazione e attuazione delle diverse iniziative sul territorio
 - c. di verifica delle attività poste in essere e dei risultati.

Art. 9 Commissione Tecnica e sue funzioni

1. I componenti della Commissione Tecnica sono nominati e revocati dalla Conferenza;
2. ***Detto personale è reclutato tra quello in servizio negli Enti Locali, appartenenti ai Servizi Educativi, uno per ogni Comune facente parte della CM.***
3. La Commissione Tecnica affianca la Struttura di Supporto Tecnico per:
 - a. la progettazione delle diverse iniziative sul territorio
 - b. la valutazione dei progetti Comunali in fase di predisposizione del Piano di Zona
 - c. la verifica delle attività poste in essere e dei risultati.

Art. 10 Segretario e sue funzioni

1. Il Segretario è nominato dalla Conferenza Zonale, assicura l'assistenza alle sedute della stessa e ne redige il verbale.
2. Il Segretario assicura il sostegno amministrativo alla Conferenza Zonale e alla Struttura di Supporto Tecnico.

Art. 11 Monitoraggio

Le attività svolte dalla struttura di supporto tecnico, dalla Commissione tecnica e dal segretario della conferenza sono soggette a monitoraggio semestrale e a verifica da parte della Conferenza.

Art. 11 Gli atti della Conferenza

1. Gli atti della Conferenza riportano le dichiarazioni di voto e sono firmate dal Segretario e dal Presidente.
2. I verbali delle sedute, trascritti in ordine cronologico, sono conservati presso la sede della Comunità Montana Montagna Fiorentina.
3. Gli atti adottati sono resi pubblici mediante affissione all'Albo Pretorio della Comunità Montana stessa per la durata di 10 giorni consecutivi e presso il CRED.

Art. 12

Convocazioni

1. La Conferenza è convocata dal Presidente, anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti, mediante avvisi scritti con comunicazione degli argomenti all'ordine del giorno.
2. L'avviso deve pervenire presso ciascun Comune e deve indicare il giorno, l'ora e il luogo di riunione.
3. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai componenti almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta.
4. Nei casi di urgenza la Conferenza può essere convocata anche con avviso da comunicare almeno 48 ore prima della seduta con telegramma, fax, posta elettronica o qualunque altro mezzo idoneo ad attestare il ricevimento.

Art. 13 Ordine del giorno

1. Con la convocazione viene comunicato l'ordine del giorno dei lavori, anche mediante il richiamo agli argomenti ai precedenti ordini del giorno non esauriti.
2. Al primo punto dell'ordine del giorno è iscritto il verbale della seduta precedente per l'approvazione.

Art. 14 Numero legale

1. La seduta della Conferenza, che preveda all'ordine del giorno, votazioni o assunzione di atti, avrà luogo solo se sussiste il numero legale dei componenti della Conferenza stessa.
2. Qualora l'ordine del giorno preveda argomenti di tipo tecnico/informativo, che non necessitano l'assunzione di alcun tipo di decisione, la riunione può svolgersi anche in assenza del numero legale.
3. In sede di primo appello il numero legale si ha in presenza di almeno metà più uno dei componenti della Conferenza stessa.
4. Il Presidente, qualora in sede di primo appello verifichi l'assenza del numero legale come sopra determinato, esperisce un secondo appello verificando se siano presenti i Comuni il cui numero di abitanti sommato sia pari alla metà più uno degli abitanti della Comunità Montana: in caso di verifica positiva il numero legale si ha per acquisito.
5. Il numero legale deve permanere per tutta la seduta, qualora i punti in discussione comportino l'assunzione di decisioni da parte della Conferenza stessa.
6. La Conferenza delibera a maggioranza semplice con voto palese, in caso di parità determina l'esito del risultato il voto del Presidente.
7. Nella Conferenza ogni Sindaco o Assessore da lui delegato detiene un voto.

Art. 15 Pubblicità delle decisioni della Conferenza per l'Istruzione

1. Le decisioni assunte dalla Conferenza, unitamente ai verbali delle sedute, sono trasmessi a cura Segretario della Conferenza a ciascuna Amministrazione Comunale, che ha l'obbligo di assicurare loro la pubblicità nelle medesime forme previste dai vigenti regolamenti comunali per la deliberazione delle Giunte e dei Consigli Comunali.

Art. 16
Compensi

1. La Conferenza può riconoscere ai componenti della Commissione Tecnica della Conferenza stessa, un compenso per il lavoro prestato.
2. I costi per il funzionamento della Conferenza sono da suddividersi tra i Comuni della Zona e sono ripartiti tra essi in ragione del numero dei residenti.